



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 20/2021

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52.

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l'art. 3;

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;

il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'art. 1, comma 16;

il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124;

il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale), convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n.159;

il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, a sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;

le delibere del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021, con le quali è stato prorogato, da ultimo, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6;

il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), successivamente abrogato;

il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021), convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29;

il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.), con il quale, tra l'altro, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, si dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;

il DPCM 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»), le cui misure sono confermate fino al 31 luglio 2021 dal Decreto Legge in data 22 aprile 2021 n. 52;

il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19);

le ordinanze del Ministro della Salute:

- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
- 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;
- 12 marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Molise” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Puglia”;
- 19 marzo 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Campania” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Sardegna” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Molise”.
- le successive ordinanze relative a misure di contenimento del contagio nelle altre Regioni italiane;

RICHIAMATE

la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m. e i. “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” ed in particolare l'art. 11 ter;

la deliberazione della Giunta Regionale in data 21 maggio 2004 n. 512 recante “Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari”;

l'ordinanza in data 22 maggio 2020 n. 33/2020 recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020”.

RILEVATO CHE:

con l'ordinanza sopra richiamata 33/2020 erano state adottate misure finalizzate a garantire il distanziamento sociale nell'ambito delle spiagge con particolare riferimento alle spiagge libere;

in particolare si era disposto, in deroga alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m. e i., di assentire ai Comuni di autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata (o il concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature - anziché il 50% - il 70% del fronte mare e dell'area in concessione;

la misura di cui sopra ha mostrato risultati positivi nell'anno 2020;

DATO ATTO CHE:

anche per l'estate 2021 permangono i presupposti per garantire il distanziamento sociale nelle spiagge in ragione della intervenuta proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

RITENUTO che connotino i presupposti per reiterare anche per la stagione balneare 2021 la misura

di cui alla ordinanza 2021 giusta tutela della salute pubblica;
per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. per la sola stagione balneare 2021, al fine di poter meglio gestire il distanziamento interpersonale e garantire un migliore controllo dell'affollamento delle spiagge libere attrezzate, in deroga a quanto previsto all'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m. e i. e alla D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004, il Comune può autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata (o il concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature - anziché il 50% - il 70% del fronte mare e dell'area in concessione.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 1 maggio 2021 ed è valida per lo scenario di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettere d) e b), del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 (zone gialle e zone arancioni) fino al termine dell'emergenza epidemiologica per lo stesso scenario in base alla normativa statale.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:


al Ministero della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana;
alle Aziende ed Enti del SSR.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, 30 aprile 2021


Giovanni Foti